



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

**Question Time in
Commissione VI Finanze
Camera dei deputati
On. Fragomeli ed altri**

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze, se non ritenga opportuno adottare un apposito provvedimento volto a disporre, in linea con quanto sostenuto dall'Associazione Italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) nella norma di comportamento n. 197 del 18 luglio u.s., *“che l'aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi sia pari al 9%, anche qualora si qualificchino come fabbricati in quanto ancorati al suolo.”*

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dagli stessi Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36 del 2013 ha evidenziato che la definizione di bene mobile o immobile non si presta ad un'interpretazione univoca ai fini fiscali e, pertanto, ha ritenuto opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale.

Inoltre, poiché il d.m. 31 dicembre 1988 non contempla uno specifico coefficiente di ammortamento per la categoria di beni in parola, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che si rende applicabile il principio, affermato da consolidata prassi ministeriale, secondo cui occorre far riferimento ai coefficienti previsti per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche simili dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile.

In tale ottica, è stato attribuito il coefficiente di ammortamento del 9 per cento ai soli impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre è stato attribuito il coefficiente del 4 per cento, previsto per i fabbricati destinati all'industria, agli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili.

Ne consegue, allora, che l'eventuale riconoscimento di un'aliquota "indifferenziata" del 9 per cento comporterebbe effetti negativi di gettito, sia per la circostanza che l'aliquota di ammortamento viene in alcuni casi incrementata, sia per il fatto che tutti i nuovi impianti fotovoltaici beneficerebbero del c.d. super ammortamento.

Tenuto conto delle numerose criticità connesse alla questione prospettata dagli interroganti, la ristrettezza dei tempi non consente agli Uffici una valutazione ponderata della problematica stessa. Infatti, a prescindere dall'aspetto sopra evidenziato del gettito, occorre approfondire il trattamento fiscale degli impianti in questione, sia ai fini dell'ammortamento di cui all'articolo 102 del TUIR che del super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91-94, della legge n. 208 del 2015.

Si rileva, altresì, che dovranno essere anche affrontate le problematiche relative alla divergenza esistente tra la disciplina civilistica, che prevede il separato ammortamento delle componenti dal cespite principale qualora queste abbiano vite utili di durata diversa (ad esempio turbina e centrale termoelettrica), e la normativa fiscale, che prevede, invece, un'unica aliquota di ammortamento per il cespite principale (centrale termoelettrica).

La semplice fissazione di un'aliquota unica per gli impianti fotovoltaici ed eolici, infatti, non chiarirebbe definitivamente il trattamento fiscale dei beni che in bilancio vengono ammortizzati, sia dai soggetti OIC che dai soggetti IAS, secondo il criterio del c.d. "*component approach*".